

Rif. L1083

Comune di
Cernusco sul Naviglio
(Provincia di Milano)

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

ai sensi della D.G.R. del 25/01/2002 n. 7/7868,
D.G.R. del 01/08/2003 n. 7/13950, D.G.R. del 22/12/2011 n° IX/2762



**Committente: Amministrazione Comunale
di Cernusco sul Naviglio**

Basiano, 01/06/2010

Dott. Geol. Carlo Leoni

Revisione, 14/06/2011

Seconda revisione 03/09/2012



Vermeer, Il Geografo - 1668

**STUDIO
PROFESSIONALE**

**Dr. Geol.
Carlo D. Leoni**
Iscrizione N° 776 all'Albo
dell'Ordine dei Geologi
della Regione Lombardia

- ↘ Geologia
- ↘ Geotecnica
- ↘ Idrogeologia
- ↘ Indagini ambientali
- ↘ Pianificazione territoriale
- ↘ Cave, discariche
- ↘ Ripristini ambientali
- ↘ Indagini geognostiche
- ↘ Ingegneria naturalistica



INDICE:

1.	<i>DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E ISTITUZIONE DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA</i>	3
1.1	Delimitazione delle fasce di rispetto	3
1.2	Fasce di rispetto del reticolo di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese	6
1.3	Fascia di rispetto del reticolo idrografico minore di competenza comunale: fontanile Lodi	6
1.3.1	Testa del fontanile Lodi	6
1.3.2	Asta derivante dal fontanile Lodi	6
2.	<i>NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA</i>	7
2.1	Attività vietate	7
2.2	Attività soggette ad autorizzazione	7
2.3	Richiesta di autorizzazione paesaggistica	9
3.	<i>NORME PER La FASCIA DI RISPETTO DELLA TESTATA DEI FONTANILE Lodi</i>	10
3.1	Attività vietate (art. 34 delle N.D.A. del P.T.C.P. della Provincia di Milano)	10
4.	<i>NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DELL'ASTA DEI FONTANILE Lodi</i>	11
4.1	Attività vietate	11
4.2	Attività soggette ad autorizzazione	11
4.3	Note	13
5.	<i>NORME PER I CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI</i>	14
5.1	Attività vietate	14
5.2	Attività soggette ad autorizzazione	15
5.3	Regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese	16

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.Arbor.Studio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.gearbor.it info@gearbor.it

6.	PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868, D.G.R. IX/2762 E DELLE NORMATIVE VIGENTI	17
6.1	Ripristino dei corsi d'acqua demaniali a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	17
6.2	Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali	17
6.3	Procedura per autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio	18
6.4	Aree di proprietà demaniale	18
6.5	Atti e Canoni di polizia idraulica	24
7.	DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO	25

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.gearbor.it info@gearbor.it

1. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E ISTITUZIONE DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA

A tutela dei corpi idrici di competenza pubblica o consortile (competenza diretta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) del territorio di Cernusco sul Naviglio sono state istituite delle fasce di rispetto all'interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e del R. R. n°3 del 8/2/2010 e della D.G.R. 6/4/11 n° IX/1542.

La tutela delle aste fluviali dell'intero sistema idraulico comunale è altresì espletata mediante le norme generali di tutela dei corsi d'acqua.

1.1 Delimitazione delle fasce di rispetto

A) La fascia di rispetto per i corsi d'acqua di competenza pubblica deve essere fissata in base alle necessità che di seguito sono descritte e che devono intendersi per entrambe le sponde.

Area di scarpata morfologica stabile (Fascia 1)


In base alla legislazione di riferimento (d.g.r. n.7/7868 e d.g.r. 7/13950, Allegato B, punto 5.2), lungo tutti i corsi d'acqua individuati, dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Area di manutenzione e di pronto intervento (Fascia 2)

Questa area è necessaria per la movimentazione dei mezzi (ad esempio trattori, ruspe) per attività di manutenzione e di pronto intervento sull'alveo dei corsi d'acqua. E' utile delimitare in circa 6 metri questa zona che sommati alla fascia 1 permette di avere a disposizione 10 metri per le attività indicate.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it



In corrispondenza del Fontanile Lodi la fascia di rispetto (F.R.) viene individuata per ogni sponda come somma tra l'area di scarpata morfologica stabile e l'area di manutenzione e di pronto intervento e, pertanto:

$$\mathbf{F.R. = F1 + F2 = 4 + 6 = 10 \text{ metri}}$$

B) La fascia di rispetto per i corsi d'acqua di competenza diretta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (canali secondari e terziari e Naviglio Martesana), in conformità con le prescrizioni di cui alle succitate norme, viene individuata nel modo seguente:

In corrispondenza dei tratti a cielo aperto del Naviglio Martesana: 10 metri per ciascuna sponda misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine ove presente.

In corrispondenza dei tratti a cielo aperto dei canali secondari: 6 metri per ciascuna sponda misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine ove presente.

In corrispondenza dei tratti intubati dei canali secondari: 6 metri per ciascun lato a partire dalla circonferenza esterna della dorsale del tratto intubato.


In corrispondenza dei tratti a cielo aperto dei canali terziari: 5 metri per ciascuna sponda misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine ove presente.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

In corrispondenza dei tratti intubati dei canali terziari: 5 metri per ciascun lato a partire dalla circonferenza esterna della dorsale del tratto intubato.

Di seguito si riportata un estratto dell'Allegato C della delibera interna del Consorzio Est Ticino Villorosi N°424 del 2 marzo 2011, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n° IX/1542, illustrante le modalità di calcolo delle fasce di rispetto del reticolo di competenza consortile.



La cartografia allegata, di fatto, costituisce un chiaro riferimento ai limiti della fascia di rispetto, ma l'esatto limite deve essere determinato da una misura diretta sul terreno a partire dal ciglio della sponda del corpo d'acqua interessato.

L'esatta delimitazione delle fasce di rispetto dovrà, inoltre, essere riportata per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione, nelle planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento.

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

1.2 Fasce di rispetto del reticolo di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

I canali di competenza diretta del Consorzio presentano una fascia di rispetto rispettivamente pari a 10 (Naviglio Martesana), 6 (colatori secondari) o 5 metri (colatori terziari) per ogni sponda sia in corrispondenza dei tratti a cielo aperto che i tratti intubati insistenti all'interno del territorio comunale di Cernusco sul Naviglio.

1.3 Fascia di rispetto del reticolo idrografico minore di competenza comunale: fontanile Lodi

1.3.1 Testa del fontanile Lodi

Per la testa del fontanile si fa riferimento alle NDA del P.T.C.P. della Provincia di Milano, art. 34, ed è stata individuata una fascia di rispetto pari a 50 metri misurati dall'orlo della testa e lungo l'asta, per una fascia non inferiore a metri 25 se la situazione attuale lo consente.

1.3.2 Asta derivante dal fontanile Lodi

Per una maggior tutela dell' asta in uscita dal fontanile è stata individuata una fascia di 10 metri per ogni sponda.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <u>Giugno 2011</u>	Rev2: <u>Settembre 2012</u>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

2. NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Tali norme vengono individuate al fine di preservare la funzionalità idraulica dell'intero sistema idrografico del territorio comunale, pertanto in corrispondenza dell'alveo di tutti i corsi d'acqua presenti all'interno del territorio comunale di Cernusco è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1 Attività vietate

- a) E' fatto divieto assoluto di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D.Lgs. 152/06), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) Non è ammesso il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- d) Non è ammesso lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne, così come disciplinate dalla normativa nazionale di settore (art. 113 D.Lgs. 152/06).

2.2 Attività soggette ad autorizzazione

- a) Realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- c) Possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere di difesa;
- d) Realizzazione di opere di derivazione d'acqua;
- e) E' consentito lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d'acqua previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

scaricate. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n° 18/2001);

f) Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature;

Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni;

g) Spostamento dei corsi d'acqua.

Lo spostamento dei corsi d'acqua dalla loro sede attuale per motivi urbanistici è possibile quando ciò si renda necessario, nel rispetto però delle seguenti prescrizioni:

- Domanda di autorizzazione all'Ente competente (comune o Consorzio di gestione)
- Richiesta di sdemanializzazione al Demanio e nuovo accatastamento
- Relazione di compatibilità idraulica che certifichi che il nuovo tracciato non pregiudichi la funzionalità del corso d'acqua in quanto ne ripete le sezioni idrauliche senza riduzioni critiche.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

2.3 Richiesta di autorizzazione paesaggistica

Parte del territorio comunale di Cernusco sul Naviglio ricade all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, pertanto, per tutti e soli i corsi d'acqua insistenti all'interno di tali aree, fatto salvo quanto già riportato ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2, ogni attività in progetto dovrà svolgersi nel rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., unitamente all'osservanza di quanto disciplinato dall'art. 80 della L.R. 12/2005, la cui attuazione è la D.G.R. 2121/2006.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

3. NORME PER LA FASCIA DI RISPETTO DELLA TESTATA DEL FONTANILE LODI

In sede di pianificazione sovracomunale la Provincia di Milano, mediante la definizione delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP ha voluto esplicitare il preciso intento di promuovere il recupero e la salvaguardia delle emergenze puntuali dell'acquifero freatico come luogo di elevata naturalità e sede di ambienti particolareggiati caratterizzati da un'elevata biodiversità. Pertanto all'interno delle fasce di rispetto delle testate dei fontanili, individuate nella tavola "Fasce di rispetto del reticolo idrografico del territorio comunale", si applicano le seguenti disposizioni:

3.1 Attività vietate (art. 34 delle N.D.A. del P.T.C.P. della Provincia di Milano)

- a) E' fatto divieto di alterare la testa e l'asta dei fontanili attivi nel quale sia ancora presente il fenomeno della risalita.
- b) E' vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione. Tale disposizione non si applica relativamente alle aree inglobate nell'urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva.
- c) E' da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta per almeno 150m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale.
- d) Oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

4. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DELL' ASTA DEL FONTANILE LODI

All'interno delle fasce di rispetto del fontanile, individuate nella tavola ""*Fasce di rispetto del reticolo idrografico del territorio comunale*", si applicano le seguenti disposizioni:

4.1 Attività vietate

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) Attività di trasformazione dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- b) Realizzazione di nuove edificazioni e/o di ampliamenti in planimetria.
- c) Insediamenti per attività produttive;
- d) Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d'invaso in area idraulicamente equivalente;
- e) Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) Realizzazione di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde. Scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine.
- g) I lavori e gli atti di cui all'art. 96, del R.D. 25 luglio, 1904, n. 523.

4.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono consentiti, solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, i seguenti lavori ed atti:

- a) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/01, demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

risanamento conservativo senza aumento di superficie o di volume e senza aumento del carico insediativo;

- b) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Ente Competente; gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento è subordinato all'adozione di adeguati provvedimenti cautelativi nei confronti di possibili allagamenti dell'area e di un progetto corredato da uno studio idraulico che preveda eventuali opere di difesa nei confronti delle acque tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti;
- c) Interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- d) Impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- e) Il rimodellamento del terreno può essere concesso, solo laddove fa parte di un progetto di sistemazione idraulica che consideri l'influenza che gli interventi inducono a monte e a valle dell'area;
- f) L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 112 del D. Lgs. N°152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente;
- h) I cambi delle destinazioni colturali, che potranno interessare esclusivamente, aree attualmente coltivate;

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

4.3 Note

Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superfiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

All'interno delle fasce di rispetto così definite è consentita la realizzazione di opere pubbliche atte a garantire la messa in sicurezza della viabilità ordinaria.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

5. NORME PER I CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Ogni atto od opera previsto in corrispondenza dei corpi idrici di competenza diretta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi (cfr. Tavola 1), dovrà essere preventivamente concordato con l'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n°3 del 8 febbraio 2010 e della D.G.R. n° IX/1542 del 6 aprile 2011.

Valgono nella fattispecie le seguenti disposizioni:

5.1 Attività vietate

- a) La realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b) La messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- c) Qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) Qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) Qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f) Qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) Qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

Pag. 14

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

- h) Qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i) Qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j) Qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

5.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

- a) Variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) Costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) Derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- d) Immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) Costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) Transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
- g) Estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) Realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a 'maglia sciolta' con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
- i) Il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

j) La temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

5.3 Regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi

La D.G.R. n° IX/1542 del 6 aprile 2011 approva e recepisce come parte integrante della stessa norma il regolamento consortile emanato con delibera interna di consorzio n°424 del 2 marzo 2011, determinando un quadro normativo più completo ed esaustivo.

L'elenco tipologico delle attività vietate, concesse o soggette ad autorizzazione sui canali consortili, fatto salvo quanto riportato ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, dovrà pertanto tener conto delle disposizioni di cui alla delibera di consorzio e, in particolare, degli articoli dal n° 4 a n° 22.

Tale deliberazione viene riportata, omettendone gli allegati, alla pagina seguente.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it



REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA

Sommarario

RETE CONSORTILE

- art. 1 - Premesse
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Rete consortile
- art. 4 - Fasce di rispetto
- art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati
- art. 6 - Attività vietate
- art. 7 - Attività ammesse
- art. 8 - Tombinature e coperture di canali
- art. 9 - Realizzazione di opere
- art. 10 - Transiti veicolari e ciclopedonali
- art. 11 - Navigabilità e altri usi delle acque
- art. 12 - Scarichi di acque non consortili
- art. 13 - Regolazione dei canali ed asciutte

PROCEDURE

- art. 14 - Inclusione nella rete consortile
- art. 15 - Dismissione di rete consortile
- art. 16 - Autorizzazione di attività di terzi

- art. 17 - Concessione
- art. 18 - Concessione di scarico
- art. 19 - Autorizzazione
- art. 20 - Nulla osta e pareri
- art. 21 - Canoni e altri oneri
- art. 22 - Cessione, trasferimento e rinuncia

VIGILANZA E CONTROLLO

- art. 23 - Autorità di polizia idraulica
- art. 24 - Agente accertatore
- art. 25 - Commissione di polizia idraulica consortile
- art. 26 - Sanzioni e procedure
- art. 27 - Norme transitorie

Allegato A Rete consortile - Elenco dei canali

Allegato B Fasce di rispetto e altri vincoli

Allegato C Modalità di calcolo fasce di rispetto

RETE CONSORTILE

art. 1 - Premesse

1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 si applica integralmente a tutta la rete consortile.
2. Il presente regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti.
3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento.

art. 2 - Definizioni

1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti:
 - a) **Autorità di polizia idraulica:** il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
 - b) **Rete consortile** (anche abbreviato in "rete"): i canali, le opere idrauliche, le servitù di acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento;
 - c) **Canale:** corso d'acqua, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a veicolare acque;
 - d) **Fascia di rispetto:** porzione di territorio nell'intorno dei canali, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento;
 - e) **Atto autorizzativo:** provvedimento di assenso

rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che rientrano nelle attività ammesse dal presente regolamento e che interessano la rete consortile.

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3.

art. 3 - Rete consortile

1. La rete consortile è costituita da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni.
2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua pubblica. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.
3. Nell'**Allegato A** è riportato l'elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del presente regolamento.
4. La Direzione Area Programmazione cura la tenuta di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del

Consiglio d'amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento sarà approvato il primo catasto della rete.

5. Nel catasto e nel SIT risulteranno l'elenco dei canali primari, secondari e terziari con specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata nominale all'origine, la navigabilità e altri vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista.

6. Il catasto e il SIT registreranno allo stesso modo l'elenco delle opere di regolazione idraulica almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o sollevamento comunque gestite dal consorzio.

art. 4 - Fasce di rispetto

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine. Sulla rete secondaria le fasce sono pari a 6 metri e sulla rete terziaria le fasce sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'**Allegato B** al presente regolamento.

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell'**Allegato C**.

6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento si considerano temporaneamente ammesse quando siano in regola con le norme consortili in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di pregiudizio immediato alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali. Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

7. Per i canali inseriti nel Piano Paesaggistico

Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 21 della relativa normativa. Nell'Allegato B sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico Regionale.

8. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati

1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di:

a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze;

b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;

c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;

d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste.

e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza;

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

art. 6 - Attività vietate

1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto è fatto divieto di:

a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;

b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli disposti dal Consorzio;

c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi

d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;

d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad un distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;

e) demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;

f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;

g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'Allegato B.

art. 7 - Attività ammesse

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;

b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;

c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.

3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono calcolati per analogia sulla base dei canoni stabiliti dalle norme regionali vigenti per situazioni simili e tenendo conto degli specifici fattori legati:

a) al valore di mercato delle aree interessate;

b) alla modificazione del valore della rete;

c) all'aggravio dei costi di manutenzione e gestione;

d) ai nuovi rischi potenziali cui il consorzio può essere soggetto.

4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.

5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:

a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;

b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;

c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di

infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;

d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;

e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;

f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

art. 8 - Tombinature e coperture di canali

1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della funzionalità della rete.

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica.

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a passerella/ponticello ciclopedonale e a ponte carrabile.

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.

art. 9 - Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie dei canali principali.

2. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la

continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà essere posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua. Sui canali secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite in fase di istruttoria sulla base delle direttive del Dirigente Area Rete.

4. Per i canali che sono inseriti in vie navigabili classificate valgono le regole fissate dalle autorità di navigazione.

5. Per i canali non inseriti nelle vie navigabili, ma in cui è possibile la navigazione in base all'**Allegato B**, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato:

a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio;

b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

a) distanza dal fondo: m. 1,00

b) tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.

7. Le reti tecnologiche interrato (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo.

8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

art. 10 - Transiti veicolari e ciclopedonali

1. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica e al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.

2. Sulle alzaie è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica autorizzazione.

3. Il transito ciclopedonale ed equestre, quando le condizioni lo permettono, è ammesso solo a rischio del passante.

4. Le alzaie aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, sono concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.

5. Il limite di velocità su tutte le alzaie non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.

6. Su tutte le alzaie, non date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce.

7. Su tutte le alzaie, non date in concessione, la definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con ordinanza del Presidente del Consorzio. Il posizionamento della segnaletica può essere posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nella medesima ordinanza. La segnalazione attualmente presente sarà adeguata entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

art. 11 - Navigabilità e altri usi delle acque

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento salvaguardando gli usi primari citati.

2. La navigazione sui canali definiti navigabili in forza di norme regionali o statali è ammessa con le specifiche determinate dalle norme stesse, dai provvedimenti delle autorità competenti e, in difetto dalle norme del Codice della navigazione (RD 327/1942) e del Regolamento sulla navigazione delle acque interne (D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631). Sui detti canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della rete. Il Consorzio con decisione del Direttore Area Rete può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. Le decisioni del Direttore Area Rete sono tempestivamente comunicate alle autorità responsabili della navigazione.

3. La navigazione sui canali principali e secondari della rete consortile, o su tratte dei medesimi, compresi nell'**Allegato B**, è ammessa quando sussistano le condizioni idrauliche e di sicurezza e quando l'esercizio della navigazione non sia di impedimento alle attività di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità idraulica. Su detti

canali la navigazione è ammessa previa autorizzazione consortile rilasciata dal Dirigente Area Programmazione con i medesimi principi e oneri definiti per le altre attività ammesse sulla rete.

4. Nelle tratte dei canali principali le condizioni di navigabilità, le tipologie di imbarcazione ammesse e le norme per la conduzione delle imbarcazioni e per gli ormeggi e alaggi delle stesse sono definite con apposite ordinanze del Presidente del Consorzio.

5. Gli altri canali non sono normalmente navigabili. Specifico atto autorizzativo in deroga può essere rilasciato dal Direttore Area Programmazione. Nell'atto di autorizzazione in deroga devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli eventuali oneri a carico dell'autorizzato.

6. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Direttore Area Programmazione. Negli atti autorizzativi sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.

7. Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in conseguenza di oneri aggiuntivi cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di finalità di lucro sono gratuiti.

art. 12 - Scarichi di acque non consortili

1. Nei canali principali consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

2. Fatto salvo il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti:

a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T=20$). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

art. 13 - Regolazione dei canali ed asciutte

1. Per la regolazione dei canali è istituito un Servizio Idrometrico consortile, nell'ambito dell'Area Rete, che provvede ad ottimizzare l'uso delle acque nel rispetto delle finalità consortili. Il Consorzio si adopera per arrivare ad un completo sistema di monitoraggio della rete.

2. La regolazione ordinaria dei canali è decisa dal Dirigente dell'Area Rete che incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione della stessa. Il Servizio idrometrico provvede alle regolazioni e le comunica tramite posta elettronica agli utenti e ad ogni altro interessato che ne faccia richiesta.

3. I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un'organizzazione delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di asciutta.

4. I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con ordinanza del Presidente del Consorzio, pubblicata sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione, nel caso di canale navigabile classificato. L'ordinanza stabilisce la tipologia di asciutta, i vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in generale e incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione e la comunicazione agli interessati.

PROCEDURE

art. 14 - Inclusione nella rete consortile

1. Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente regolamento con determina di presa d'atto del Direttore Generale.

2. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio d'amministrazione.

3. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, previo parere della Commissione di polizia idraulica consortile e atto di recepimento del Consiglio d'amministrazione.

4. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R.

31/2008, promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal Consorzio, l'ente locale è tenuto al riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale.

5. Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il Consiglio d'amministrazione approva una proposta di inserimento nella rete consortile e provvede a comunicarla all'Aipo, alla Regione e alle Province interessate, per eventuali osservazioni. Nel medesimo tempo la proposta viene inviata a tutti i Comuni attraversati dai canali oggetto della proposta affinché sia pubblicata per almeno 90 giorni, all'Albo pretorio. Dopo sei mesi dalla approvazione della proposta di inserimento, ove non siano pervenute osservazioni ostative, la Commissione di polizia idraulica consortile propone al Consiglio d'amministrazione l'inclusione in apposito elenco provvisorio allegato al catasto della rete consortile. Questa parte della rete viene gestita dal consorzio, salvo il sopravvenire di diritti di terzi. L'eventuale cancellazione avverrà previa compensazione tra introiti e costi sostenuti dal consorzio a carico dei richiedenti.

art. 15 - Dismissione di rete consortile

1. La Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete consortile terziaria, solo dopo che siano dimostrabili almeno 20 anni di mancato utilizzo e, comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento.

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico del richiedente.

3. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. La Commissione di polizia idraulica consortile provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al Consorzio.

4. Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Settore Gestione Rete che cura l'istruttoria della pratica, inoltrandola successivamente al Settore Tutela del territorio. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria viene definita con determina del Direttore Generale.

5. La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfaitariamente in mq. 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi dell'art. 1038 c. 2 del C.C.

6. L'indennizzo per lo svincolo è così determinato:

a) per le aree agricole si assume inizialmente il valore

di € 11,70 al metro quadro.

b) per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto valore delle aree in questione;

c) a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 (€/mq 11,70 x 3,50 mq. = € 40,95);

d) qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso legale vigente;

e) qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

f) le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale indennizzo a carico del richiedente.

7. La Commissione di polizia idraulica consortile:

a) aggiorna annualmente, sulla base dell'evoluzione degli indici Istat il valore di cui al precedente c. 6 lettera a);

b) decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili.

art. 16 - Autorizzazione di attività di terzi

1. L'intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica dell'ammissibilità dell'intervento con definizione dell'atto autorizzativo e relativo pagamento dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d'istruttoria.

2. Il Consorzio, nell'atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente l'esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell'atto stesso, sulla base di modelli stabiliti dal Direttore Generale. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l'eventuale sanzione amministrativa in base al successivo articolo 25 comma 2.

3. La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all'anno. Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni specifiche approvate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento.

4. La procedura autorizzativa è curata dall'Area Programmazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Il Dirigente, o suo delegato, firma gli atti aventi valore esterno.

5. A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse:

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, intese sia come

variazione di percorso o modifica dell'alveo purché non generino riduzioni della portata utile;

b) costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botte, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione aerea o in subalveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché non incidano negativamente sul funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di istruttoria;

c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

d) uso delle strade alzaie e/o delle banchine dei canali per la realizzazione di percorsi e aree destinati alla fruizione pubblica;

e) transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

f) posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica incolumità;

g) realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri 5 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento e previa fidejussione coprente le spese di rimozione (per amovibile si intende reti a "maglia sciolta" ancorata pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a rimuovere su semplice richiesta del Consorzio;

h) utilizzazione colturale di terreni consorzili o demaniali;

i) tombinatura e copertura quando consentita;

j) l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico.

6. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della tutela idraulica ed idrogeologica.

7. Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il paesaggio circostante e di massima:

a) eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo al contesto urbano e/o storico del canale, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione degli itinerari;

b) i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali ed eco-compatibili;

c) gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto devono prevedere l'uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

d) il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consorzili per garantire una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale.

8. La posa di parapetti lungo l'alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali alternative. Gli eventuali aggravii degli oneri

manutentivi e gestionali accertati in sede di istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario.

9. Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

10. Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

11. Il Direttore Generale, con apposita determina fisserà i modelli di riferimento per gli atti autorizzativi.

art. 17 - Concessione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato.

2. La domanda di concessione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

5. Se richiesto il Consorzio provvede, se non già richiesto dall'Istante, ad acquisire il parere vincolante dall'ufficio regionale competente o dall'AIPO; in questo caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento del parere suddetto;

6. L'Area Rete cura l'istruttoria tecnico-idraulica secondo gli schemi e le procedure fissate dal Direttore Generale, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata;

7. L'Area Programmazione cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la tipologia dell'opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico-idraulica fissando il canone e gli altri oneri addizionali dovuti;

8. Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisirne la preventiva sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, nonché gli eventuali obblighi di registrazione;

9. Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente competente emette l'atto concessorio definitivo.

10. Gli atti concessori, salvo diversa disposizione motivata da parte del Direttore Area Programmazione e da quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. In

questa ipotesi le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

art. 18 - Concessione di scarico

- 1.** Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all'articolo 12 e le procedure fissate all'articolo 17 del presente regolamento.
- 2.** Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda al Consorzio deve essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi alla Provincia competente.
- 3.** La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.
- 4.** Gli uffici consortili verificano l'accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel presente regolamento.
- 5.** Con l'atto di concessione viene definita l'indennità di collettamento, in conformità a quanto previsto al cap. 14 del Piano di classificazione degli immobili approvato con deliberazione del C.d.A. n. 403/2010 e secondo i seguenti criteri:
 - a)** agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti civili/industriali;
 - b)** agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente.
- 6.** Il Direttore dell'Area Rete e/o il Direttore dell'Area Programmazione, sentita la Commissione di polizia idraulica consortile, possono disporre una variazione motivata dei canoni sopra definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o situazioni onerose particolari.
- 7.** Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse determinazioni da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

art. 19 - Autorizzazione

- 1.** Il Consorzio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato.
- 2.** La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi; la modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale. L'iter procedurale dell'autorizzazione è identico all'iter

procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.

- 3.** Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;
- 4.** L'autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di temporaneità.
- 5.** L'autorizzazione impone, a secondo della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri addizionali se dovuti.
- 6.** Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore Generale. La valutazione delle condizioni di urgenza è effettuata dall'Area Programmazione, sentita l'Area Rete. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell'atto autorizzatorio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

art. 20 - Nulla osta e pareri

- 1.** Il Nulla osta viene rilasciato, entro 30 giorni, su semplice domanda dell'interessato, con allegati i documenti necessari a valutare la richiesta. la modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.
- 2.** Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;
- 3.** Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria.
- 4.** L'istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e responsabilità conseguenti all'attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare apposita fidejussione.
- 5.** Gli oneri eventuali sono comunicati all'interessato che deve provvedere prima del rilascio del Nulla osta a liquidare la somma dovuta a favore del Consorzio.
- 6.** Il rilascio di Nulla osta per iniziative culturali, ambientali, sociali e sportive, senza fini di lucro è deciso dal Dirigente dell'area programmazione, o suo delegato.

art. 21 - Canoni e altri oneri

- 1.** I Canoni d'occupazione per le aree connesse alla rete consortile sono fissati dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 e altri atti Regionali specifici.
- 2.** Nei casi non ricompresi dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 o di dubbio, si rimanda alla valutazione motivata della commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.
- 3.** Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua

consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5 dell'art. 18 del presente regolamento.

4. Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri aggiuntivi pari all'aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali classificati "vie navigabili" il valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni demaniali fissati per gli altri canali ricompresi nella rete consortile.

5. Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia tenendo conto dei costi generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal Concessionario al momento della presentazione dell'istanza.

6. Le spese d'istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese, sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell'atto autorizzatorio e la verifica e il controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate.

7. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di concessione sono fissate forfetariamente in € 300,00 (trecento/00) una tantum;

8. Le spese di istruttoria per ogni istanza di autorizzazione e/o nulla osta, con esclusione delle attività senza fini di lucro, sono fissate in € 100,00 (cento/00) una tantum.

9. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.

10. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT.

11. Gli importi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'aumento viene determinato al massimo ogni 3 anni con determina del Direttore generale e arrotondamento ai 5 euro.

12. Il Dirigente d'area ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso d'acqua. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate esperita dal Consorzio con esito positivo.

13. Il Dirigente d'area ha inoltre facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo scadere del

provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

art. 22 - Cessione, trasferimento e rinuncia

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.

3. In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia.

VIGILANZA E CONTROLLO

art. 23 - Autorità di polizia idraulica

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villosesi esercita l'autorità di polizia idraulica sul reticolo proprio e affidato secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi consortili esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata.

2. Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità di Polizia Idraulica, si esplicano attraverso:

- a) il rilascio di atti autorizzativi;
- b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
- c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
- d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
- e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali della rete principale e secondaria.

4. La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria e su tutte le questioni comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consortili in merito agli atti autorizzativi.

5. Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione sull'uso di tratti specifici della rete.

6. Il Direttore generale emette direttive applicative del presente regolamento, vigila sull'attività degli uffici curando il rispetto del regolamento stesso e la sua corretta applicazione.

7. Il Dirigente dell'area programmazione organizza l'attività di polizia idraulica, compresa la vigilanza, ed emette gli specifici atti autorizzativi.

8. Il Dirigente area rete cura l'espressione dei pareri idraulici quando richiesti, che nella definizione delle istruttorie di polizia idraulica.

9. Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio. Gli accordi operativi sono definiti dall'area competente e sottoscritti dal Direttore Generale.

art. 24 - Agente accertatore

1. È il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

2. Il Direttore generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente e previa specifica formazione.

3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore generale può perseguire anche la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

art. 25 - Commissione di polizia idraulica consortile

1. Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita un Commissione di polizia idraulica consortile.

2. La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente regolamento.

3. La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche nei casi di difformità riscontrata.

4. La Commissione è costituita dal Presidente del consorzio o suo delegato, con funzioni di presidenza della commissione, dal Direttore generale, dai Direttori d'area, dal Responsabile del Settore Gestione Rete e dal Responsabile del Settore Tutela del territorio, con funzioni anche di segreteria. Il C.d.A., qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa composizione della Commissione di Polizia idraulica consortile.

5. Con il presente regolamento, la Commissione per la valutazione delle richieste di svincolo servitù nominata con deliberazione n. 349 del 17 dicembre 2009, è trasformata in Commissione di polizia idraulica;

6. La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti.

7. Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il primo lunedì lavorativo di ogni mese.

8. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni del Direttore Generale.

art. 26 - Sanzioni e procedure

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di

accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni portate di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e al presente Regolamento avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori e in collaborazione con le Polizie provinciali e locali.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

3. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

4. La Regione, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Programmazione Reticoli Idrografici e Demanio Idrico su segnalazione dell'autorità di polizia idraulica, dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

5. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente dalla Regione avvalendosi del Consorzio e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

6. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

7. Agli effetti del terzo comma dell'art. 14, del terzo e quinto comma dell'art. 17, del primo e secondo comma dell'art. 18, del secondo comma dell'art. 19 e del terzo comma dell'art. 29 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai sensi dell'art. 80 della L.R. 31/2008 e degli art. dal n. 2 al n. 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3, il Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi si intende quale Autorità competente per l'esercizio della vigilanza, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento.

8. Il Consorzio provvede con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli successivi, alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti relativi alle competenze degli Organi ed alle mansioni del personale.

9. Il Direttore generale individua all'interno del Consorzio gli Organi, gli Uffici ed Agenti abilitati a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

10. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti osservando le disposizioni Regionali nonché avvalendosi anche della collaborazione di altri organi di polizia giudiziaria.

11. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento.

12. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a)** l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b)** le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c)** le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile -nell'ipotesi in cui il

trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

g) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

j) la sottoscrizione del verbalizzante;

k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

13. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata al Settore da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Direzione Generale del Consorzio.

14. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile comprese le relative fasce di rispetto.

15. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

16. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

17. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

18. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

19. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

20. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

21. In ipotesi di trasgressioni al vigente

regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e del presente regolamento, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l'autorizzazione richiesta è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie.

Nel caso in cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 4 del presente articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

22. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.

23. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'autorità consortile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emanato il provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

24. Qualora si accerti l'esecuzione di opere o di attività incompatibili coi divieti previsti nel presente Regolamento, il Consorzio segnalerà le infrazioni rilevate alla Regione Lombardia ai fini dell'emanazione delle disposizioni occorrenti per

l'eliminazione dei pregiudizi provocati e per l'indicazione delle opere da eseguirsi e dei termini entro i quali il contravventore deve eseguire le disposizioni.

Alla segnalazione alla Regione sono allegate le eventuali osservazioni svolte dal contravventore.

25. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate dalla Regione per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

26. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Regionali non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a spese del contravventore stesso; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

27. Il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi senza bisogno di diffida al contravventore, quando l'esecuzione immediata sia ordinata dalla Regione, nei casi di urgenza o ove il contravventore non sia conosciuto

28. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.

29. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni.

art. 27 - Norme transitorie

1. Per il Naviglio Martesana restano in vigore le modalità previste dalla deliberazione di C.d.A. 358/2010 Direttive per l'autorizzazione di scarichi in Naviglio Martesana.

2. Il nuovo derivatore di Parabiago del Canale Villoresi in costruzione (*Naviglio della Valle Olona*) sarà considerato rete principale lungo il tratto principale sino alla congiunzione col Naviglio Grande.

3. All'atto dell'inserimento di nuovi canali nella rete

consortile, limitatamente alla prima annualità, l'importo del canone concessorio dovuto al consorzio è pari agli oneri complessivamente dovuti dal concessionario alla pubblica amministrazione precedentemente competente.

4. Per le Concessioni approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora registrate presso l'Ufficio del Registro, si applica il **c. 10 dell'art. 17** del presente regolamento.

5. Dalla data di scadenza delle concessioni e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni rimangono in essere le condizioni pattuite con il precedente atto. Per le concessioni scadute il cui canone è stato assolto nella forma dell'una tantum all'atto della stipula della concessione stessa, qualora ricorrano i presupposti per la riscossione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale. In tali casi, il Direttore Generale può disporre, con proprio atto motivato, la riscossione rateizzata fissando il numero delle rate e la relativa temporalità.

6. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Direttore Generale, sentiti i Direttori d'Area, adotta con proprie determinazioni, le direttive previsti dal presente regolamento per definire le procedure applicative.

7. Di dare atto che le deliberazioni del C.d.A. nn. 59/2006, 125/2007, 139/2007, 140/2007, 142/2007, 341/2007, 349/2009 e 371/2010, cessano la propria efficacia dalla data di approvazione del presente regolamento o da altri atti dirigenziali, emanati ai sensi del precedente comma 5.

8. Per l'anno 2011, si applicano i canoni fissati dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 rivalutati dell'1,6%, così come risulta dall'aumento del costo della vita rilevato dall'indice ISTAT. Per gli anni successivi, la rivalutazione sarà determinata con provvedimento del Direttore Generale.

6. PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868, D.G.R. IX/2762 E DELLE NORMATIVE VIGENTI

6.1 Ripristino dei corsi d'acqua demaniali a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta, con apposita Ordinanza Sindacale, come da art. 35 del D.P.R. 380/01.

6.2 Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali

A titolo informativo, si riporta qui di seguito, quanto previsto dal P.A.I. all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani.

“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dell'Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.”

“L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt.21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”.

E' opportuno evidenziare che per le opere di tombinatura dei corsi d'acqua, regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.L. vo 152/99, non è possibile ordinarne la rimozione.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

6.3 Procedura per autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie dei Demani.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si rimanda infine alle linee guida di cui al Titolo II della D.G.R. IX/2762 per ulteriori approfondimenti in merito.

6.4 Aree di proprietà demaniale

Per tutte i corsi d'acqua situati su sedime demaniale, qualora sorgesse la necessità di una parziale chiusura o spostamento occorrerà provvedere alla sua sdemanializzazione secondo le procedure della D.g.r. 14 gennaio 2005 - n. 7/2021, che si riporta per esteso:

Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 5 gennaio 1994 n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche che nel novellare l'art. 947 c.c. ha escluso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico ed ha subordinato la variazione d'uso dei beni del demanio idrico ad un provvedimento di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati»;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 86 dispone che la proprietà delle aree appartenenti al demanio idrico rimane di competenza all'amministrazione statale e che alle Regioni sono attribuite le funzioni amministrative in materia, nonché la facoltà di stabilire ed introitare i canoni relativi alle occupazioni delle aree;

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» così come modificata dalla L.R. 2 maggio 2003 n. 5 che all'art. 6-bis ha sub-delegato ai comuni le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni e delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico ricreative di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/77;

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: Giugno 2011	Rev2: Settembre 2012
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» come modificata dalla L.R. 2 maggio 2003 n. 5 che all'art. 3 lett. h) riserva alla Regione la disciplina della navigazione;

Visto l'art. 3 comma 114 della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» così come modificata dalla L.R. n. 5/2003 che individua nella Regione l'autorità competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio;

Dato atto che la predetta Legge Regionale n. 1/2000 così come modificata dalla L.R. 24 marzo 2004 n. 5, ha delegato inoltre ai Comuni le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di Polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore;

Viste le successive deliberazioni n. 7868 del 25 gennaio 2002 e n. 13950 del 1 agosto 2003 attuative della Legge Regionale n. 1/2000;

Considerato che, la Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 20 giugno 2002 ha convenuto ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997 che nelle procedure di sdemanializzazione (vendita al privato di aree demaniali) il provvedimento finale di sdemanializzazione potrà essere assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino;

Richiamata altresì la D.G.R. n. 10487 del 30 settembre 2002, avente per oggetto «Approvazione delle direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite ai Comuni e alle loro Gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna» e in particolare l'allegato 1 dal punto 19 al punto 23 che ha stabilito, tra l'altro, che il parere regionale definitivo in caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna è obbligatorio in quanto ente responsabile delle attività di indirizzo e di controllo in materia, e deve essere rilasciato congiuntamente con gli altri enti coinvolti nell'amministrazione del demanio;

Atteso che la sopracitata D.G.R. dispone inoltre, che il parere definitivo dovrà essere emesso dalla Sede Territoriale regionale e comunicato agli enti locali interessati e alla D.G. Infrastrutture;

Considerato che, così come concordato nella Conferenza Unificata Stato-Regioni, conformemente a quanto disposto all'art. 5 1. n. 37/94 «il parere deve essere rilasciato dalla Regione previa valutazione in ordine alla tutela delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati»;

Ritenuto che la complessità delle valutazioni connesse all'emanazione del parere regionale richiede il contributo di competenza di diverse strutture regionali e che per una migliore considerazione degli aspetti di merito è necessario che tali valutazioni vengano contestualmente espresse nell'ambito del gruppo di lavoro interdirezionale;

Visto il parere favorevole del Comitato dei direttori generali di cui all'art. 14 della L.R. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche, espresso nella seduta del 22 luglio 2004 e il successivo Decreto n. 014987 del 9 settembre 2004 di costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale per l'espletamento dell'attività istruttoria finalizzata a supportare le valutazioni di cui all'art. 5 1. n. 37/94 necessarie per l'espressione del parere regionale riguardante le procedure di sdemanializzazione di aree del demanio idrico regionale;

Dato atto che il parere di cui all'art. 5 1. n. 37/94 è rilasciato solo a seguito di positive valutazioni in ordine alla tutela della sicurezza idraulica dell'equilibrio geostatico e geomorfologico e degli aspetti

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: Giugno 2011	Rev2: Settembre 2012
Geo-ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

naturalistici ed ambientali effettuate dal gruppo di lavoro interdirezionale, secondo le approvate modalità operative e previa istruttoria della Sede territoriale;

Atteso che il predetto gruppo di lavoro ha elaborato il documento «Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico» sottoponendolo all'esame dell'Agenzia del Demanio - Filiale Regionale;

Vista la condivisione espressa dalla Dirigente dell'Agenzia del Demanio - Filiale Regionale con nota prot. n. 2004/69543 del 21 dicembre 2004.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'allegato A «Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico (art. 5 1. n. 37/94)» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare la D.G.R. n. 10487 del 30 settembre 2002 avente ad oggetto «Approvazione delle direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite ai Comuni e alle loro Gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna» integrandone l'allegato 1 con l'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che le citate «Modalità Operative predisposte dal gruppo di lavoro di cui al decreto n. 14987 del 9 settembre 2004 sono state condivise dall'Agenzia del Demanio -Filiale Regionale con nota prot. n. 2004/69543 del 21 dicembre 2004

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo-ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

ALLEGATO A

MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE SULLE ISTANZE DI SDEMANIALIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (art. 5 1. n. 37/94)**Premessa**

L'uso o la funzione di pubblico generale interesse sussiste quando l'area è destinata ad usi collettivi (approdo per le unità di navigazione, il transito, l'accesso al lago, l'ormeggio anche solo temporaneo, il deposito del natante, il diporto nautico (anche con piccolo natante, tavola a vela, pedalo o simile), la balneazione, il diporto balneare, la passeggiata ed ogni altra utilizzazione collettiva.

Non possono perdere la demanialità: l'alveo lacuale, il sentiero navigabile, le conche i porti, gli approdi e gli ormeggi, le zone portuali e balneari, le zone atte a consentire il transito e l'accesso all'acqua, i canali demaniali e le loro pertinenze (es.: alzaie) le passeggiate e le piste ciclopedonali, le aree inedificabili ai sensi del R.D. 523/1904 e le aree insistenti nelle zone A e B delle fasce fluviali del PAI

L'intervento antropico che abbia causato uno spostamento della linea del demanio non è sufficiente a causare la perdita della natura demaniale delle aree del demanio della navigazione interna.

Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, quando si debba valutare se un'area possa essere sdemanializzata, si procede secondo la seguente procedura:

Modalità operative

Il Richiedente relativamente al Demanio Lacuale verifica presso l'autorità demaniale (gestioni associate o consorzi) se l'area di cui intende chiedere la sdemanializzazione sia un'area portuale (Demanio Regionale) o extraportuale (Demanio extraportuale).

Se l'area appartiene al Demanio Regionale la titolarità è della Regione Lombardia pertanto il soggetto richiedente (privato o ente) presenta la domanda direttamente alla Regione Lombardia - Sedi Territoriali di riferimento provinciale (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e per la provincia di Milano alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Resid. Pubblica).

La Sede Territoriale informa, entro 30 giorni, l'Agenzia del demanio dell'avvio del procedimento relativamente alla sdemanializzazione di quell'area.

Per le aree del Demanio Statale il soggetto richiedente (privato o ente) presenta all'Agenzia del demanio territorialmente competente istanza per la sdemanializzazione.

Ai fini dell'espressione del parere regionale l'Agenzia del Demanio trasmette alla Regione Lombardia - Sedi Territoriali di riferimento provinciale (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e per la Provincia di Milano alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Resid. Pubblica) la seguente documentazione tecnica:

- istanza del richiedente o avente titolo (fac-simile di domanda concordata con l'Agenzia del Demanio);
- relazione descrittiva;
- documentazione fotografica a colori;
- corografia dell'area interessata con individuata area oggetto di richiesta (C.T.R. Regionale 1:10.000);
- estratto di mappa scala 1:2.000 (estratto aerofotogrammetrico e catastale);
- calcolo dell'area da sdemanializzare;
- certificato di destinazione urbanistica e/o di previsioni di piani territoriali con indicazione di tutti i vincoli esistenti sull'area.

Pag. 21

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: Giugno 2011	Rev2: Settembre 2012
Geo-ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

Ogni dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale individuerà il referente per l'istruttoria delle stesse, che verrà comunicato alla Segreteria del Gruppo di Lavoro.

Il referente della Sede Territoriale dovrà farsi carico di comunicare alla Segreteria del GdL l'arrivo della richiesta di sdemanializzazione e compilare apposito data-base con i dati relativi alla pratica.

Successivamente, acquisita l'eventuale documentazione tecnica integrativa necessaria alla valutazione, trasmette ai componenti del GdL e alla Segreteria del GdL una copia della stessa.

Nel caso di aree demaniali lacuali extraportuali, nella fase di istruttoria la Sede si avvarrà della collaborazione del Comuni e della Gestioni associate (enti coinvolti nell'«amministrazione» del demanio) e delle Province per gli aspetti di programmazione urbanistica; le funzioni degli enti e quella di coadiuvare la Sede territoriale di riferimento, per quanto di loro spettanza e conoscenza, nella formulazione della dichiarazione, l'attività di tali Enti pertanto e di natura endo-procedimentale e non si concretizza in un autonomo parere (D.G.R. 10487 del 30 settembre 2002 e Circolare 1/2003 D.G. Infrastrutture e Mobilità).

Nel caso di aree demaniali fluviali, nella fase di istruttoria la Sede si avvarrà dell'AIPO, per i tratti di corsi d'acqua difesi da opere di prima, seconda e terza categoria o dei Comuni per il reticolo idrico minore in attuazione alla L.R. 1/2000 e dei Consorzi di Bonifica per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica stabilito ai sensi della L.R. 7/2003, provvedendo direttamente per i corsi d'acqua di propria competenza.

Il dirigente della Sede si impegnerà a completare l'istruttoria entro il termine di 90 giorni, prorogabile solo in caso di particolare complessità della pratica (elaborando parere idraulico laddove di propria competenza o acquisendolo dagli enti secondo le casistiche sopra individuate) e a comunicare alla segreteria del Gruppo di lavoro il completamento dell'istruttoria.

Nel caso di deroga dei tempi sarà cura della suddetta Sede Territoriale darne comunicazione alla Segreteria al Gruppo di lavoro.

La Segreteria del GdL si impegnerà a convocare il gruppo (ORDINE del giorno indicante le pratiche oggetto della riunione).

Durante la riunione il dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale esporrà al gruppo di lavoro l'istruttoria eseguita; nella stessa sede le varie Direzioni Generali depositeranno i pareri scritti di propria competenza.

I pareri tecnici previsti all'interno della procedura sono per:

DEMANIO LACUALE

- parere idraulico;
- parere geostatico e geomorfologico;
- parere ambientale;
- parere comune/gestione associata competente quali gestori del demanio;
- parere provincia per aspetti di programmazione urbanistica;
- parere inerente l'eventuale interferenza della richiesta di sdemanializzazione con le concessioni di regolazione dei laghi rilasciate ai sensi del R.D. 1775/1933 (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda);
- parere direzione competente per una valutazione di carattere generale sull'assenza o presenza dell'attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico generale interesse;
- pareri relativi ad aspetti di pianificazione territoriale (cave, parchi, ecc).

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: Giugno 2011	Rev2: Settembre 2012
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

Saranno inoltre effettuati i seguenti approfondimenti in sede d'istruttoria:

- verifica aspetti naturalistici;
- verifica della presenza di siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale.

DEMANIO FLUVIALE

- parere idraulico (R.D. 523/1904);
- parere geostatico e geomorfologico;
- parere ambientale;
- parere Azienda porti Cremona e Mantova per aree demanio navigazione interna;
- parere provincia per aspetti di programmazione urbanistica;
- parere inerente l'eventuale interferenza della richiesta di sdemanializzazione con le concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica rilasciate ai sensi del R.D. 1775/1933;
- pareri relativi ad aspetti di pianificazione territoriale (cave, parchi, ecc);
- parere direzione competente per una valutazione di carattere generale sull'assenza o presenza dell'attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico generale interesse.

Saranno inoltre effettuati i seguenti approfondimenti in sede d'istruttoria:

- verifica aspetti naturalistici;
- verifica della presenza di siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale;
- verifica aspetti agricoli (se necessario), in relazione anche alla conduzione alla L.. 203/82.

Per ogni istanza presentata, fatto salvo casi di particolare complessità che necessitano di particolari approfondimenti, è prevista una sola riunione.

Il verbale della riunione sarà redatto dalla Segreteria del GdL che lo invierà alla Sede Territoriale competente al fine della predisposizione del decreto finale di recepimento dei pareri formulati dalle D.G. coinvolte nel gruppo.

Alla formazione del parere finale della Regione, concorrono i pareri delle strutture regionali e i pareri di enti (comuni, gestioni associate e consorzi, province) eventualmente coinvolti.

Tutti i pareri sopra elencati hanno natura endoprocedimentale.

Il decreto, che dovrà riportare nel dispositivo la motivazione e la finalizzazione del parere espresso, sarà firma del Direttore Generale della D.G. Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile, coordinatore del GdL. Per ogni singola richiesta verrà emesso un decreto.

L'Agenzia del Demanio - Filiale Regionale acquisisce il parere regionale (Decreto del Direttore Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e trasmette all'Agenzia del Demanio - Sede Centrale la documentazione.

L'Agenzia del Demanio - Sede Centrale trasmette al Ministero per l'Ambiente per gli adempimenti di competenza.

L'iter sarà completato con la sottoscrizione del decreto interdirettoriale (Agenzia Demanio - Ministero dell'Ambiente) e la Pubblicazione sulla G.U. a cura degli Organi Centrali.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: Giugno 2011	Rev2: Settembre 2012
Geo-ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

Si rimanda infine alle linee guida di cui al Titolo IV della D.G.R. IX/2762 per ulteriori approfondimenti in merito.

6.5 Atti e Canoni di polizia idraulica

Con l'approvazione della D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002, per quanto concerne il reticolo idrico minore di competenza comunale le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ai seguenti atti relativi alla polizia idraulica:

- a) Disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica;
- b) Calcolo dei canoni di polizia idraulica;
- c) Disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Si rimanda alle linee guida di cui al Titolo III della D.G.R. IX/2762 per ulteriori approfondimenti in merito alle procedure tecniche inerenti le modalità operative per l'esecuzione delle opere (Capo primo) e per le procedure operative al fine del rilascio di nuove concessioni (Capo secondo).

Si riportano in allegato i canoni di polizia idraulica individuati secondo i valori indicati nella tabella dell'allegato C della D.G.R. IX/2762 del 22 dicembre 2011 da applicarsi per il Reticolo idrico Principale e per il Reticolo Idrico Minore.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiglio (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti	
A.1	Attraversamenti di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm	€ 70,00
A.2	Attraversamenti di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00
A.3	Attraversamenti di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00
Note per A.1 A.2 A.3	<p>Per linea tecnologica si intende l'insieme delle infrastrutture (cavi o tubazioni) necessarie a trasmettere/condurre energia, dati, acqua, gas, teleriscaldamento. ecc.</p> <p>Il canone è stabilito per ogni opera indipendentemente dalla lunghezza e si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (A1, A2 e A3).</p> <p>Per gli attraversamenti senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno delle strutture dei ponti, passerelle e tombinature) il canone è ridotto del 50 %, e non si applica l'imposta regionale; tale riduzione non si applica alle strutture affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: negli attraversamenti aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; negli attraversamenti affrancati alle infrastrutture;</p>	
P	Parallelismi	
P.1	Parallelismi di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm e recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 70,00 + € 1,00 al metro
P.2	Parallelismi di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00 + € 2,00 al metro
P.3	Parallelismi di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00 + € 3,00 al metro
Note per P.1 P.2 P.3	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un importo fisso più un costo a metro. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (P1, P2 e P3).</p> <p>Per i parallelismi senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle strutture affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali il canone si calcola per sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: nei parallelismi aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; nei parallelismi affrancati alle infrastrutture;</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Canone minimo € 140,00
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del comitato istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subisce variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone è raddoppiato.</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica con le seguenti modalità:</p> <p>Qual'ora l'intradosso dell'impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l'imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell'impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo.</p> <p>In caso l'intradosso dell'impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all'interno dell'area demaniale l'imposta si applica per la sola superficie occupata dalle stesse.</p>	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per S.1	<p>Il canone è applicato ad ogni bocca di scarico.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S.2	Tutti gli altri scarichi: scaricatori di drenaggio delle reti urbane, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriali, commerciali, ecc.	€ 140,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Canone minimo € 140,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 140,00; da 16 a 30 cm € 280,00; da 31 a 45 cm € 420,00; ecc...)	
Note per S.1 S.2	Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi: per gli scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%; per gli scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; per gli scarichi esistenti non volanizzati che non rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie	
T	Transiti arginali e Rampe di collegamento	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 70,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 140,00 per chilometro Canone minimo € 140,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.4	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile	€. 70,00 Cad.
Note per T.5	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente	
O.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.3	Occupazione di area demaniale	€ 2,00 per metro quadro canone minimo € 70,00
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere sono soggette a nulla-osta idraulico.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 70,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	

Note Generali

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a €. 70,00 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato.
 - Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
 - I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
 - I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
 - I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
 - Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
 - Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
 - Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
 - In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
 - L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
 - **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**
-

Regime transitorio

Alle concessioni in essere alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicati i nuovi canoni a partire dall'annualità 2013 ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. I decreti e i disciplinari delle suddette concessioni restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

7. DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO

Per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico dovranno essere prodotte documentazioni ed elaborati in adempimento alle normative vigenti in funzione della tipologia d'intervento.

In aggiunta si ritiene di segnalare l'opportunità di fornire le seguenti relazioni specialistiche:

	Relazione geologica	Relazione idrologica-idraulica	Relazione idraulica	Relazione Idro-geologica	Relazione agronomica	Relazione pedologica
Nuove edificazioni			*	*		
Ampliamento edifici esistenti			*	*		
Realizzazione di argini o casse d'espansione			*	*		
Ampliamenti funzionali e nuovi Impianti di trattamento di acque reflue			*	*		
Impianti di smaltimento rifiuti a tecnologia complessa			*	*		
Opere di difesa e sistemazione idraulica			*	*		
Realizzazione d'infrastrutture lineari (viabilità) e a rete per servizi pubblici essenziali e relativi impianti	*		*			
Attraversamenti di strutture e infrastrutture	*	*				
Attraversamenti in subalveo	*					
Attività estrattive	*					
Interventi di bioingegneria forestale e impianti di rinaturazione con specie autoctone	*				*	
Accumulo temporaneo di letame e realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli affluenti zootecnici						*
Scarico di acque meteoriche, di scolmatori troppo pieni acque fognarie, di acque fognarie depurate e acque industriali		*				
Dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche				*		
				(con prove di permeabilità dei terreni)		

Si sottolinea che l'Ente Competente potrà in ogni caso, a sua discrezione, richiedere ulteriori elaborati progettuali anche se non previsti nell'elenco proposto.

Norme di Polizia Idraulica – Cernusco sul Naviglio (MI)

Rif.Geo. L1083	Rif.GD.	Referente: Daniele Pizzigoni
Data elaborato: Giugno 2010	Rev1: <i>Giugno 2011</i>	Rev2: <i>Settembre 2012</i>
Geo.ArborStudio di Leoni Carlo Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it